

CONDIZIONI GENERALI

PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

1) PREMESSA – INFORMAZIONI TECNICHE

I rapporti contrattuali tra FA-MA S.n.c.(di seguito denominata FaMa) e il Committente sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni, che superano ed escludono qualsiasi altra pattuizione concordata precedentemente o verbalmente. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.

2) PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO

Il committente dovrà inviare a FaMa l'ordine di progettazione (qui di seguito "l'ordine") che verrà da questa accettato per scritto entro 30 giorni dalla data riportata sull'ordine stesso sotto la condizione della restituzione da parte del committente delle condizioni generali di contratto che FaMa invierà al cliente unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'ordine.

Nei successivi 15 giorni il committente dovrà provvedere alla restituzione a FaMa del documento, riportante le condizioni generali di contratto, debitamente sottoscritto nonché a consegnare il materiale informatico, cartaceo e file relativo a quanto forma oggetto dell'ordine stesso.

La mancata restituzione delle condizioni generali di contratto debitamente sottoscritte nel termine sopra previsto comporterà il mancato perfezionamento del contratto.

3) SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

L'ordine verrà evaso da FaMa in piena autonomia, secondo la propria organizzazione, con le modalità e nei tempi che, salva espressa indicazione del Committente, contenuta nell'ordine, riterrà opportuni.

Il Committente designerà un proprio tecnico responsabile del progetto, che agirà quale mandatario del committente, al quale FaMa riferirà periodicamente, anche nel corso di incontri che FaMa richiederà, dello sviluppo del progetto, della sua validità e delle eventuali modifiche che ritenga necessarie, nonché dei tempi via via prevedibili per la redazione del progetto.

Del contenuto dei predetti incontri verrà redatto un sintetico verbale che costituirà prova degli ulteriori rapporti tra le parti.

Il Committente potrà in qualsiasi momento, nel corso del rapporto, tramite il proprio tecnico responsabile del progetto, provvedere alla revoca dell'ordine, così come FaMa potrà rinunciare all'ordine stesso.

In tal caso saranno dovuti i corrispettivi di cui al successivo art. 4 lett. b) e c).

4) CORRISPETTIVI

- a) A titolo di corrispettivo di quanto forma oggetto dell'ordine, il Committente corrisponderà un importo calcolato tenendo conto delle ore che i tecnici di FaMa avranno impiegato per la realizzazione del progetto, al costo orario, netto IVA, indicato nell'ordine.
- b) Nel caso in cui il committente revochi, per qualsiasi motivo, l'incarico conferito a FaMa, a questa sarà dovuto, oltre all'importo del lavoro fino a quel momento svolto come sopra calcolato, anche una ulteriore somma, a titolo di indennizzo pari al % della differenza tra l'importo presunto risultante dal contratto o dai verbali di cui all'articolo 3 e quanto dovuto per lavoro svolto.
- c) Nel caso in cui sia FaMa a rinunciare all'ordine il Committente le dovrà corrispondere solo il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto

5) CONSEGNA

A decorrere dalla data di avviso di ultimazione della progettazione, che Fama effettuerà a mezzo posta elettronica, se la consegna non potesse essere effettuata entro 15 giorni da tale data per cause non imputabili a FaMa, l'obbligazione di FaMa di consegnare i progetti dovrà, comunque, ritenersi adempiuta e, successivamente, i progetti rimarranno depositati presso lo stabilimento FaMa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1514 c.c.. In tal caso, il rischio di danneggiamento e perdita dei progetti passerà a carico del Committente e così pure saranno a carico di quest'ultimo le eventuali spese che FaMa sosterrà per la conservazione, magazzinaggio, assicurazione, ecc. dei progetti in deposito.

6) RISERVATEZZA

FaMa si obbliga a conservare il massimo riserbo sui progetti, sui dati tecnici, formule ed ogni altra informazione fornita dalla Committente in ordine all'ordine di progettazione.

7) PROPRIETA' DEL PROGETTO

Il Committente conserva la proprietà industriale in ordine alle prescrizioni di carattere tecnico dal lui comunicati a FaMa e sopporta i rischi a essi relativi.

La proprietà dei progetti verrà trasferita al Committente solo con il saldo dell'intero corrispettivo dovuto.

8) PAGAMENTI

Le somme dal Committente dovute a qualsiasi titolo dovranno essere corrisposte, salvo diverso accordo risultante dall'ordine, con le seguenti modalità: mediante RIBA o bonifico bancario 60gg data fattura fine oppure secondo le modalità contenute nella lettera di incarico oppure nell'ordine.

In caso di ritardo nei pagamenti dal Committente saranno dovuti interessi calcolati ai sensi del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231 dalla data di scadenza a quella di effettivo pagamento

Se il Committente non provvederà al pagamento del prezzo nei termini stabiliti FaMa potrà agire, a suo insindacabile giudizio, per l'adempimento o per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Nel caso in cui il Committente abbia in corso con Fama altri rapporti per la fornitura di prodotti o per diversi ordini di progettazione, in caso di mancato pagamento anche di una sola parte del corrispettivo dovuto per tali diversi rapporti, FaMa avrà diritto, senza necessità di preventiva messa in mora, oltre che di esigere l'immediato pagamento dell'intera residua somma dovuta (comprensiva di interessi calcolati ai sensi del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231), di sospendere o annullare la progettazione in corso o gli ulteriori diversi ordini di fornitura e/o progettazione, secondo il suo insindacabile giudizio, fino a che il Committente non abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto.

Tutte le conseguenze, così come tutti gli eventuali danni e rischi, derivanti e/o connesse con la sospensione della progettazione, saranno a totale carico del Committente.

9) GARANZIE

Poiché le obbligazioni nascenti dalla presente scrittura attengono a prestazioni di opera e non di risultato, FaMa non potrà essere ritenuta, in nessun caso, responsabile nel caso in cui i prodotti originati dalla progettazione di Fama non rispondano alle esigenze della Committente e/o non trovino effettiva realizzazione e applicazione.

Poiché il Committente è soggetto specializzato nel settore in cui opera e quindi idoneo a valutare la rispondenza dei progetti alle esigenze per le quali li ha commissionati, Fama non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile dei danni che l'attuazione dei progetti e la vendita delle macchine che li realizzino dovessero provocare a terzi.

10) RECLAMI

Eventuali carenze o difformità della progettazione devono essere denunciate a FaMa, per scritto, tempestivamente e, comunque, entro il termine di giorni 8 dal ricevimento dei progetti.

11) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

I contratti tra Fama e il Committente sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia attinente alla interpretazione delle presenti *condizioni generali di vendita*, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze, previa escussione del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 10 L. 18 Giugno 1998 n. 192,

I

Per specifica approvazione delle clausole nn. 4 b) (penali); 5 (rischio di custodia); 8 (decadenza dal beneficio del termine, sospensione delle prestazioni - risoluzione) 9 (limitazione garanzie), 11 (competenza esclusiva)

FA-MA s.n.c.